



ALLEGATO SCARICHI 3

Oggetto: Ditta Società Agricola San Giobbe a r.l. - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la Ditta Società Agricola San Giobbe a r.l. (P.Iva 01382950523), con sede legale in Chiusi (SI), via Mazzini n. 2, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Castiglione del Lago e pervenuta alla Regione Umbria, tramite piattaforma digitale AUA (SUAPE 3.0) al prot. n. 139721 del 17/08/2020 e successiva documentazione integrativa acquisita al prot. n. 163332 del 22/09/2020, prot. n. 52543 del 19/03/2021 e prot. n. 70695 del 22/03/2022, ha chiesto la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 5/18 del 27/04/2018 rilasciata dal Comune di Castiglione del Lago ai sensi del DPR 3 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento destinato ad allevamento bovini da carne sito in Comune di Castiglione del Lago, fraz. Porto, loc. Monteluca (Foglio n. 78 particella n. 550);

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 5/18 del 27/04/2018 rilasciata dal SUAPE del Comune di Castiglione del Lago alla Ditta Società Agricola San Giobbe a r.l. e l'allegata Determinazione Dirigenziale n. 3624 del 16/04/2018 della Regione Umbria;

VISTA in particolare l'autorizzazione allo scarico, di cui all'AUA n. 5/18 del 27/04/2018, delle acque reflue industriali derivanti dal corpo di fabbrica F11, destinato a laboratorio per la lavorazione della carne bovina, e recapitanti in scolina campestre previo trattamento con depuratore, ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 78 particella n. 550 del Comune di Castiglione del Lago;

CONSIDERATO che, in sede di Conferenza di Servizi del 13/04/2022, relativamente agli scarichi di acque reflue, la ditta ha richiesto il proseguimento senza modifiche e dichiarato l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;

VISTA la richiesta di voltura acquisita tramite piattaforma digitale AUA (SUAPE 3.0) al prot. n. 21371 del 02/02/2022, con la quale la ditta Società Agricola San Giobbe a r.l. ha comunicato di aver esercitato l'opzione per la costituzione del Gruppo Iva ai sensi degli artt. 70 bis – 70 duodecies del DPR 633 del 26/10/1972 e del DM 6 aprile 2018, con decorrenza 01/01/2022, e che la partita IVA di Gruppo è 04681350270, pur rimanendo invariati tutti i restanti dati societari;



VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell’art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l’art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021”;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla Ditta Società Agricola San Giobbe a r.l. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell’art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla Ditta Società Agricola San Giobbe a r.l. (P.Iva 04681350270), con sede legale in Chiusi (SI), via Mazzini n. 2, dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (scolina campestre), delle acque reflue industriali provenienti dall’insediamento richiamato in premessa, e derivanti dal corpo di fabbrica F11 destinato a laboratorio per la lavorazione della carne bovina, sito in Comune di Castiglione del Lago, loc. Monteluca fraz. Porto (Foglio n. 78 particelle n. 550), previo trattamento con depuratore dimensionato per 4 mc/giorno, ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 78 particella n. 550 del Comune di Castiglione del Lago, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:



- a) Mantenere accessibile ed ispezionabile l'impianto di depurazione e il punto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle dell'impianto stesso;
- b) I pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria devono essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico;
- c) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali);
- d) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- e) Le acque in uscita dall'impianto devono essere convogliate in un corpo idrico superficiale, che abbia caratteristiche tali da non determinare ristagni delle acque trattate;
- f) Controllare con cadenza annuale lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 suddetta, selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento, compreso il Saggio di Tossicità Acuta;
- g) Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue, relativi agli autocontrolli di cui al precedente punto f), dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità. I certificati di analisi dovranno essere conservati per l'intera durata dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e tenuti a disposizione degli Enti di controllo;
- h) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze pericolose, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, entro 180 giorni dal rilevamento deve essere richiesta modifica dell'autorizzazione allo scarico mediante procedura AUA;
- i) Il sistema di depurazione delle acque reflue deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza da monitorare costantemente, e deve essere sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto Perugia-Trasimeno, anticipatamente quando possibile o comunque



Regione Umbria

Giunta Regionale

tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;

- j) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- k) I fanghi derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)